

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

composta dai seguenti magistrati:

Amedeo **FEDERICI** Presidente

Angelo **BAX** Consigliere

Pia **MANNI** Consigliere-relatore

ha emesso la seguente:

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **61425** del registro di Segreteria sui conti giudiziali n. **83796** per l'esercizio 2014, n. **72201** per l'esercizio 2015 e n. **77008** per l'esercizio 2016 resi dal consegnatario dei titoli azionari del Comune di Terranuova Bracciolini, Publiacqua spa;

**VISTI** i conti giudiziali e tutti gli atti e documenti di causa;

**UDITI** alla pubblica udienza del 22.10.2019 celebrata con l'assistenza del Segretario Chiara Berardengo, il Magistrato relatore Pia Manni e il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale Acheropita Mondera, nessuno comparso per l'agente contabile

Ritenuto in

**FATTO**

Con relazione di irregolarità n. 107 del 7.6.2019, depositata il 10.6.2019, il Magistrato relatore per i conti dei consegnatari di

azioni degli enti locali chiedeva al Presidente di voler fissare l'udienza di discussione del giudizio sui conti resi dalla Publiacqua spa per il Comune di Terranuova Bracciolini per gli esercizi 2014, 2015, 2016.

Nella relazione si riferisce che i conti in oggetto sono stati depositati dal Comune e resi dalla Publiacqua spa quale *"consegnatario per i titoli azionari emessi dalla stessa società"*, come si legge nelle delibere di Giunta comunale di approvazione dei conti per il 2015 e il 2016. Il conto relativo all'esercizio 2014 non è inserito nella delibera di Giunta avente ad oggetto *"Rendiconto di gestione 2014 degli agenti contabili"*.

I conti sono sottoscritti dal Presidente della società e i conti 2015 e 2016 recano il visto di regolarità da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente. Il conto del 2014 è privo di visto. Tutti i conti sono correttamente compilati sul mod. 22 e ognuno riporta la descrizione del titolo azionario. I conti recano l'indicazione della consistenza dei titoli al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun esercizio sia in quantità (n. 160.247) che in valore (€ 826.874,52), senza alcuna variazione.

Il Comune di Terranuova Bracciolini attribuisce la qualità di agenti contabili consegnatari di azioni alle società partecipate direttamente dal Comune, che detengono i titoli. Dalle relazioni dell'organo di revisione, oltre che dal sito *web* del Comune, si evincono i dati relativi alle società partecipate dall'ente. La Publiacqua spa ha reso il conto in qualità di consegnatario delle

azioni, ed il Comune lo ha depositato alla Sezione. Per altre società il Comune ha individuato due consegnatari di azioni interni all'ente e per altre non è stato depositato il conto.

I conti, inoltre, si riferiscono ai soli titoli materiali depositati presso le società partecipate. Laddove le società non abbiano emesso i titoli azionari e, quindi, in presenza di titoli dematerializzati, sorge l'ulteriore questione concernente il contenuto del conto e cioè quali titoli debbano essere ricompresi nel conto stesso.

Il Magistrato relatore, pertanto, con relazione in data 7.6.2019, ha chiesto al Presidente di questa Sezione di fissare l'udienza per la discussione del conto, al fine di pronunciarsi su:

-la procedibilità dei conti resi dalla Publiacqua spa in qualità di consegnatario dei titoli azionari;

-qualora il Collegio ritenga i conti improcedibili, stabilire chi sia tenuto alla resa del conto delle azioni e delle partecipazioni dell'ente, esplicitando come debba essere reso il conto, ossia con riferimento a quali titoli azionari e partecipativi del portafoglio dell'ente vi vadano ricompresi, anche a seguito del processo, in corso, di dematerializzazione dei titoli stessi.

Alla pubblica udienza del 22.10.2019, il P.M. ha concluso, con ampi richiami di giurisprudenza, per l'improcedibilità dei conti.

Considerato in

### **DIRITTO**

1. I titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello

Stato (art. 20, lett. c) R.D. 23.5.1924 n. 827) per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, esteso agli enti locali in forza dell'art. 93 D.Lgs 18.8.2000 n. 267. Per gli enti locali, il DPR 31.1.1996 n. 194 ha approvato il mod. 22 relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni.

La Corte di cassazione ha affermato che: *“l'inclusione dei diritti ed azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo della resa del conto...è applicazione di un principio costituzionale, tanto più se si considera il rilievo, che ha subito un grandissimo incremento col processo di privatizzazione, delle partecipazioni e delle quote azionarie nel patrimonio degli enti pubblici...la Corte dei conti deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie”* (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390).

Il Regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettua tramite inventario (art. 22 R.D. 23.5.1924 n. 827). L'art. 6 DPR 4.9.2002 n. 254 stabilisce che *“Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”*, precisando che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 12).

Il conto deve essere reso anche per i titoli c.d. dematerializzati in quanto anche essi sono inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili).

In relazione ai titoli dematerializzati o depositati presso le società partecipate, vi è da chiedersi, però, quale sia il soggetto che debba rivestire la qualificazione di agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale. La giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale, cui conseguirebbe che tenuto alla resa del conto dovrebbe essere il soggetto designato dall'ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che le deve unicamente custodire, soluzione che escluderebbe necessariamente l'obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati, ha ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122. In tal senso anche Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR), sulla base di una concezione più ampia del concetto di "maneggio". Si è così affermato che: *"assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ...esercitando, in proprio o per*

*delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale” (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99).*

Il conto, redatto sul mod. 22, sottoscritto dall’agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122). Ha affermato, infatti la Corte di cassazione che: *“il giudizio non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti”* (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390). D’altra parte, l’art. 29 R.D. 23.5.1924 n. 827 stabilisce, infatti, che i consegnatari dei diritti e delle azioni di cui all’art. 20, lett. c) *“rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati”*.

Devono, poi, essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122) anche se tale rendicontazione riguarda *“una responsabilità nei confronti dell’ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile*

*in senso proprio*” (Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR). Infatti, la Corte di cassazione ha precisato che: *“L’agente contabile non può...essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell’azionista o del titolare di partecipazioni (quali l’espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l’esercizio di un diritto di opzione)”* (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390). Il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può, tuttavia, comportare ipotesi di responsabilità azionabile avanti la Corte dei conti ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.

E’ compito, infine, dell’Amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti del o degli agenti contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell’ente, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. Vi è conseguentemente la necessità di tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture. Inserirle le singole partecipazioni nel conto generale del patrimonio, sorge l’obbligo della resa del conto giudiziale da parte di ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione; l’individuazione dei predetti dirigenti è quindi compito dell’ente (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62).

Per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è

il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 D.Lgs 175/2016: *“per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”*.

2. In applicazione dei principi sopra ricordati, la società Publiacqua spa, non può essere considerata consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell'ente e, in quanto tale, tenuta alla resa del conto.

La denominazione di consegnatario della società partecipata, contenuta, per gli esercizi 2015 e 2016, nelle delibere della Giunta di approvazione dei conti, non è di per sé indicativa dell'obbligo di resa del conto giudiziale, così come tale qualifica non può discendere dalla circostanza che la società abbia presentato il mod. 22 parificato.

Di fatto, la società non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio connessi alla proprietà dei titoli, limitandosi a detenerli quale mero depositario, senza alcun potere dispositivo.

La società Publiacqua spa, pertanto, è gravata solo da “debito di vigilanza” e non da “debito di custodia” e, quindi, non è tenuta a rendere il conto giudiziale.

I conti oggetto del presente giudizio, conseguentemente, devono essere dichiarati improcedibili.

3. Resta fermo l'obbligo per l'ente, coercibile ad iniziativa del Procuratore contabile tramite l'esercizio del giudizio per resa di

conto, di presentare i conti giudiziali secondo le regole sopra indicate.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

**DICHIARA** improcedibili i conti resi dal consegnatario dei titoli azionari del Comune di Terranuova Bracciolini, Publiacqua spa, per gli esercizi 2014, 2015 e 2016.

Nulla per le spese.

Si dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della sentenza al Procuratore Regionale per i provvedimenti consequenziali, in specie per la formulazione dell'istanza di resa di conto e per l'individuazione di eventuali profili di responsabilità per danno erariale cagionato all'ente dagli amministratori.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

F.to Pia Manni

F.to Amedeo Federici

Depositata in Segreteria il 25/11/2019

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini

**CORTE DEI CONTI**  
**SEGRETERIA SEZIONE GIURISDIZIONALE**  
**PER LA REGIONE TOSCANA**  
~~Per copia conforme all'originale esistente presso~~  
questo Ufficio composta di n. 3 fogli.

Firenze, li 25/11/2019

**IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA**  
**Dott. Simonetta Agostini**  
F.to digitalmente

